



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO (DGABAP)

E

L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE (UCEI)

PER LO SCAVO, LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DI CONTESTI FUNERARI EBRAICI

Vista la Legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*” (nel prosieguo “legge 101/1989”), e in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (nel prosieguo “Codice dei beni culturali”), ed in particolare gli articoli 10, 28, 88, 89 e 91;

Considerato che l'art. 16 della legge 101/1989 prevede che le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche e che pertanto nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche;

Ritenuto che tale previsione possa essere estesa in generale a tutte le sepolture riconducibili alle Comunità ebraiche;

Considerato che l'art. 17, comma 1 della medesima legge prevede che lo Stato, l'UCEI e le Comunità ebraiche collaborino per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 17 al comma 3 prevede la costituzione di una Commissione mista per le finalità di cui al citato art. 17 comma 1 (nel prosieguo “Commissione mista”) e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici, nonché di determinare le modalità di partecipazione dell'UCEI alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del Codice dei beni culturali, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale, il Ministero può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente;

Considerato inoltre che, ai sensi degli articoli 88 e 91 del Codice dei beni culturali, sono riservate al Ministero le ricerche archeologiche e, in generale, le opere per il ritrovamento delle cose di interesse culturale in qualunque parte del territorio nazionale e che le stesse cose, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile;

WZ ADS



Ritenuto opportuno, stante il quadro normativo sopra delineato, individuare modalità operative comuni e condivise da mettere in campo nel momento in cui ci si trovi ad operare in contesti funerari riconducibili alla religione ebraica, o lo si possa supporre con una certa verosimiglianza;

Considerato che la Commissione mista, riattivata con decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura rep. 973 del 7 settembre 2023, nella seduta del 6 giugno 2024 ha esaminato e approvato un primo documento recante uno schema di Linee guida sul trattamento delle sepolture ebraiche, già sottoposto dalla UCEI alla Consulta Rabbinica;

Ritenuto opportuno, per una più efficace attuazione, di recepire i contenuti di tale documento in un protocollo d'intesa tra la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, a cui spetta la funzione di indirizzo e coordinamento degli uffici territoriali del Ministero, e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che ha la rappresentanza presso lo Stato e le altre istituzioni delle Comunità ebraiche in Italia;

Riconosciuto l'interesse comune di individuare una metodologia condivisa per affrontare il complesso tema del rinvenimento di sepolture ebraiche, che contemperino i diversi punti di vista coinvolti, in particolare le esigenze di tutela e di ricerca da un lato e di osservanza dei principi etici, dei precetti religiosi e di restituzione alle Comunità dall'altro;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti **CONCORDANO** quanto segue.

1. Ambito di applicazione

Il presente accordo disciplina i criteri per lo scavo, la conservazione e il restauro di contesti funerari ebraici, nel rispetto di quanto previsto nella legislazione citata in premessa, tenendo conto tanto delle esigenze etiche e religiose delle Comunità ebraiche quanto di quelle legate alla tutela e conservazione dei beni archeologici rinvenuti.

2. Autorità competenti

Ai sensi dell'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana, dell'art. 17 della legge 101/1989 e dell'art. 88 del Codice dei beni culturali, le autorità competenti in materia di rinvenimenti di resti antropologici e contesti funerari ebraici sono per lo Stato italiano il Ministero della Cultura (nel prosieguo "MiC") e per la Comunità ebraica l'UCEI.

Per l'esercizio dell'attività di tutela il MiC si avvale delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio (nel prosieguo "SABAP"); per gli aspetti religiosi l'UCEI si avvale della Consulta Rabbinica.

3. Catacombe ebraiche

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 101/1989, l'UCEI partecipa alle attività di conservazione e gestione delle catacombe ebraiche, per garantire condizioni che tengano conto del rispetto delle prescrizioni religiose ebraiche.

Nel caso delle catacombe ebraiche già identificate, le prescrizioni di tutela e di valorizzazione del sito da parte delle SABAP dovranno essere di volta in volta verificate con l'UCEI al fine di essere armonizzate con le esigenze di natura religiosa. A riguardo si concorda di tenere a modello casi di collaborazione già felicemente sperimentati, come quella del protocollo tra UCEI e Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma per le catacombe di Villa Torlonia a Roma.

2



4. Indagini in contesti di sepolture ebraiche

Tenuto conto delle specifiche prescrizioni religiose in materia di trattamento di resti antropologici pertinenti a contesti ebraici, è necessario che, in caso di interventi di archeologia preventiva in siti dove si possa sospettare la presenza di cimiteri ebraici, prima di intervenire con eventuali attività di scavo sul campo, vengano effettuate tutte le ricerche storiche, archivistiche e archeologiche non invasive, in modo da garantire la massima cautela nel corso dei lavori.

5. Rinvenimenti in corso d'opera

Nel caso di rinvenimenti di sepolture che possano essere interpretate come ebraiche, durante la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali, le SABAP, una volta accertata tale concreta possibilità, dovrà darne tempestiva comunicazione all'UCEI, che invierà, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, una sua delegazione per effettuare un sopralluogo congiunto presso il sito del ritrovamento.

Nel caso in cui, a seguito di tale sopralluogo, venisse confermata la sepoltura di individui di religione ebraica, si provvederà a creare in tempi rapidi un tavolo tecnico multidisciplinare composto da rappresentanti del MiC, dell'UCEI, ed eventuali enti di ricerca coinvolti, per fissare le modalità operative che tengano conto delle molteplici istanze in campo, prendendo nella dovuta considerazione sia le esigenze religiose e culturali delle Comunità ebraiche quanto quelle legate all'interesse pubblico di tutela del bene archeologico e/o dalla necessità di realizzazione dei progetti di opere pubbliche eventualmente condizionati dai rinvenimenti archeologici.

Sarà quindi valutato caso per caso quali possano essere gli interventi ammissibili e non ammissibili, in considerazione del valore scientifico dei resti rinvenuti, del significato religioso che essi al tempo stesso rivestono e degli interessi pubblici coinvolti.

In caso non fosse possibile determinare concordemente le modalità a livello locale, le problematiche saranno rimesse alla valutazione della Commissione mista.

6. Indicatori archeologici

I cimiteri ebraici sono spesso caratterizzati dalla presenza di segnacoli ed epigrafi, ma in molti casi, si veda l'esempio di Bologna, non sono più presenti segni identificativi nel cimitero in quanto volutamente asportati dopo la diaspora degli Ebrei dalla città nel 1569. Pertanto, poiché l'identificazione di una sepoltura ebraica potrebbe non essere immediatamente riconoscibile, dovranno essere considerati possibili indicatori archeologici riconducibili a sepolture ebraiche i seguenti elementi:

- dati di archivio;
- razionalizzazione e disposizione a file delle sepolture;
- impiego di sepolture individuali non utilizzate per più defunti;
- fasce di rispetto tra le fosse;
- assenza di capi di abbigliamento nella deposizione;
- presenza di corredi, spesso con simboli della tradizione ebraica.

7. Riproduzioni fotografiche

La riproduzione di immagini fotografiche delle sepolture per divulgazione, valorizzazione e pubblicazioni scientifiche dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni della tradizione ebraica secondo la quale è vietato mostrare immagini di defunti; dove possibile, soprattutto in contesti museali e in forme di divulgazione al pubblico, si dovranno preferire altre forme di restituzione come disegni e rilievi.



8. Proprietà dei materiali rinvenuti

Come richiamato in premessa, ai sensi della vigente normativa di settore, i beni culturali ritrovati nel sottosuolo appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

In presenza del ritrovamento di resti antropologici riferibili a sepolture ebraiche, a prescindere dalle modalità operative fissate per il singolo caso (cfr. punto 5), si conviene che, una volta conclusi gli interventi eventualmente previsti ed approvati in riferimento ai resti stessi, la custodia di questi ultimi sia affidata in via definitiva all'UCEI, al fine di tutelarne l'integrità e garantirne il trattamento e la sepoltura in conformità delle prescrizioni rituali ebraiche.

In considerazione del rilevante valore scientifico e del significato religioso dei contesti funerari ebraici, si concorda che i dati scientifici derivanti dallo studio delle evidenze eventualmente rinvenute siano considerati di proprietà di entrambe le Parti.

9. Monitoraggio sull'attuazione dell'accordo

Le attività di monitoraggio sull'attuazione del presente accordo sono affidate alla Commissione mista che verificherà eventuali situazioni critiche, così come potrà adeguatamente valorizzare esempi virtuosi affinché possano consolidarsi nel tempo modalità operative condivise.

10. Durata dell'accordo

Non prevedendo impegni economici, il presente accordo non ha una scadenza espressa, salvo il diritto di ciascuna delle due Parti di recedere dallo stesso qualora ritenga non ricorrano più i presupposti per la sua efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE
ITALIANE

IL PRESIDENTE
(DOTT.SSA NOEMI DI SEGNI)

PER LA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

IL CAPO DIPARTIMENTO AVOCANTE
(DOTT. LUIGI LA ROCCA)